

Ufficio Armi

ARMI: ISTRUZIONI PER ESSERE IN REGOLA

I possessori di licenza di porto d'armi o di nulla osta cosa possono comprare o possedere? Chi entra in possesso di armi da privati o per eredità deve essere titolare di licenza?

In questo delicato settore le informazioni non sono mai troppe, visti i numerosi quesiti che i cittadini ci rivolgono. Per questo gli esperti della polizia cercano di rendere la materia sulle [armi](#) più chiara.

Innanzitutto, per acquisire un arma è richiesto il possesso di una autorizzazione di polizia: **Licenza di porto d'armi** o **Nulla osta per acquisto armi**. L'autorizzazione necessita anche a chi riceve armi in eredità o a seguito di cessione effettuata da un privato.

Acquisita l'arma e/o le munizioni, è necessario che i soggetti interessati (cedente e cessionario) producano ciascuno, per iscritto, entro il termine di 72 ore dall'acquisto/cessione, una dichiarazione completa, depositandola nel più vicino Ufficio di Polizia (Questura, Commissariato, o in mancanza, Stazione dei Carabinieri). La dichiarazione potrà essere presentata personalmente ovvero trasmessa per posta (raccomandata con avviso di ricevimento) anche elettronica certificata.

Pertanto è opportuno chiarire che il **porto d'armi** e il **nulla osta** permettono l'acquisto, il trasporto e la detenzione dell'arma e delle munizioni mentre la dichiarazione (**denuncia armi**) è una **comunicazione obbligatoria** per informare l'Autorità di pubblica sicurezza delle singole armi e munizioni possedute e del luogo verranno custodite.

Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere:

- 3 armi **comuni da sparo**;
- 12 armi classificate ad **uso sportivo** sia lunghe che corte;
- Un numero illimitato di **fulci e carabine** con calibro non inferiore a 5,6 mm con "bossolo a vuoto" di altezza non inferiore a 40 mm cioè sono quelle classificate da caccia (art. 13 della legge 157 del 1992);
- 8 armi complessive tra: **antiche** di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; **artistiche** che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; **rare** che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982), costruite prima del 1890, ma anche di fattura successiva purché il modello risulta antecedente al 1890.
- 200 **cartucce per arma comune** (art. 97 Regolamento TULPS);
- 1.500 **cartucce per fulci da caccia** (art. 97 Regolamento TULPS) a palla spezzata, con denuncia. Fino a 1000 senza denuncia. Per cartucce a palla unica anche se da caccia occorre sempre la denuncia.
- 5 chili di **polvere da caricamento**.

INDICE

[Licenza porto di fucile per uso caccia](#)

[Licenza porto d'arma per tiro a volo](#)

[Licenza di trasporto armi sportive](#)

[Licenza di collezione di armi da sparo comuni e sportive - licenza di collezione di armi da sparo antiche, artistiche e rare](#)

[Carta europea delle armi da fuoco](#)

[Licenza di esportazione o importazione definitiva di armi comuni da sparo](#)

[Licenza di esportazione temporanea di armi comuni da sparo](#)

[Nulla osta all'acquisto di armi](#)

[Denuncia di acquisto e detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti](#)

[Autorizzazione al trasporto di armi](#)

[F.A.Q.](#)

Clicca sul relativo titolo per accedere direttamente alle informazioni desiderate

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (art. 42 TULPS)

La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della stagione venatoria, ed al trasporto su tutto il territorio nazionale, salvo le limitazioni previste dalla legge. Ha validità di anni **5** ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. L'istanza, compilata sull'apposito [modulo](#), (disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri), deve essere presentata presso la Questura della provincia di residenza o domicilio o presso il Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza per tutti coloro che risiedono negli altri comuni della provincia.

Alla richiesta si devono allegare:

- Certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui l'interessato dichiara di essere stato posto in congedo militare (se si è assolto l'obbligo di leva in un corpo armato dello Stato) o, in mancanza, di essere in possesso dell'idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (**in caso di rinnovo** della licenza la dichiarazione di tale idoneità **non deve essere prodotta**) indicando, altresì, tutti gli estremi delle predette certificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del conseguimento dell'abilitazione all'attività venatoria (rilasciata a seguito di esame dall'ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Catanzaro) indicando tutti gli estremi della predetta abilitazione (**in caso di rinnovo** tale abilitazione **non deve essere prodotta**);
- Ricevuta di versamento di **€ 168,00** più un'addizionale di **€ 5,16** (come previsto dalla legge nr.157 dell'11 febbraio 1992) sul **c/c n. 8003** intestato all'Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative – Roma;
- La ricevuta di pagamento effettuato con apposito modulo **MAV** per l'importo di **€ 100,80**, quale tassa per il rilascio del tesserino venatorio relativo all'anno in corso, a favore della Regione Calabria–Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Caccia e Pesca, il modulo MAV può essere stampato attraverso il link "*richiesta modulo di pagamento [MAV](#)*" presente sul sito www.agroservizi.regione.calabria.it;
- La ricevuta di versamento di **Euro 1,27** su c/c postale nr.16712887 intestato a **Tesoreria Provinciale dello Stato – indicando nella causale "costo del libretto porto di fucile per uso caccia"**;
- Due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto di cui una autenticata;
- Copia del documento di riconoscimento, codice fiscale;
- Due marche da bollo telematiche da € 16,00 cad. (una da apporre sull'istanza e l'altra sulla licenza di porto di fucile);
- Licenza e libretto scaduti (in caso di rinnovo);
- Una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui l'interessato attesti: le generalità delle persone conviventi; attività lavorativa e numero telefonico; di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (Legge n. 323/69)

E' in facoltà del Questore rilasciare a chi ne faccia richiesta e sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco od altro titolo, un'apposita licenza che ne autorizza il porto dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. La licenza si riferisce esclusivamente all'esercizio dello sport del tiro a volo. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI.

La licenza deve essere rinnovata ogni 5 anni, alla scadenza del libretto.

L'istanza, compilata sull'apposito [modulo](#), (disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri), deve essere presentata presso la Questura della provincia di residenza o domicilio o presso il Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza per tutti coloro che risiedono negli altri comuni della provincia.

La documentazione occorrente è la seguente:

- Certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Autocertificazione per servizio militare (in caso di riforma, allegare la motivazione) oppure abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno nazionale (documentazione non richiesta per il rinnovo);
- Due fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
- n. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 cad. (una da apporre sull'istanza e l'altra sulla licenza di porto di fucile);
- Ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su c/c postale 16712887 intestato a Tesoreria Provinciale Sezione, con causale "rilascio o rinnovo licenza porto di fucile per uso tiro a volo";
- Autocertificazione relativa alla residenza ed alla situazione di famiglia, attività lavorativa;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le generalità delle persone conviventi;
- Licenza e libretto scaduti (in caso di rinnovo).

Rinnovo: per il rinnovo del predetto titolo bisogna esibire anche una attestazione di frequenza presso una sezione di tiro a segno nazionale.

LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE 85/86)

La licenza autorizza al trasporto di armi catalogate sportive sul territorio nazionale, solo nei giorni di esercitazioni sociali, a chi possiede una carta di riconoscimento rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività sportiva. Competente al rilascio è la Questura.

L'istanza, in bollo, sull'apposito [modulo](#), può essere presentata presso la Questura, oppure al Commissariato di P.S. di zona se presente, o, in assenza, alla Stazione dei Carabinieri del luogo.

Alla richiesta si deve allegare:

- La carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno nazionale;
- Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- Due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;
- La certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia;
- Una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

La licenza ha validità annuale e può essere rinnovata. La licenza può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI, ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (art. 10 Legge 110/75)

Armi comuni da sparo: la licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto di armi (corte e/o lunghe) in numero superiore a TRE e armi classificate da tiro per uso sportivo in numero superiore a DODICI. La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.

Armi antiche, artistiche o rare (art. 31 TULPS): sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate **anteriormente al 1890**. Si possono detenere, con obbligo di sola denuncia, armi antiche, artistiche o rare in numero non superiore a OTTO. Per la detenzione di armi in numero superiore, occorre richiedere la licenza di collezione. Competente al rilascio è la Questura.

L'istanza, compilata sull'apposito [modulo](#), disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi: direttamente a mano (l'ufficio rilascia una regolare ricevuta), per posta raccomandata con avviso di ricevimento, per via telematica utilizzando la posta elettronica certificata (P.E.C.), che assicura l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

- Certificato medico rilasciato (in marca da bollo telematica da €16,00) dal settore medico legale delle Aziende sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia, che dovrà essere rinnovata e presentata all'ufficio Porto d'Armi ogni 5 anni;
- Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- Fotocopia piantina del locale ove si intende detenere le armi;
- Elementi identificativi delle armi che si intenderebbero inserire in collezione (tipo, marca, calibro, matricola e nr. iscrizione catalogo nazionale armi comuni da sparo);
- Copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- Due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
 - l'epoca a cui risalgono le armi (art. 47 R.D. del 06.05.1940 n. 635 regolamento d'esecuzione del TULPS).

Non si può detenere in licenza di collezione di armi comuni da sparo più di un esemplare per ogni modello di arma iscritto nel catalogo nazionale delle armi.

La licenza ha carattere permanente.

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione. Tuttavia, il titolare di licenza di collezione in possesso della capacità prevista dall'art. 8 della legge 110/75 può trasportare, previo obbligatorio avviso di trasporto ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati, al solo fine di effettuare prove di funzionamento delle medesime armi, con cadenza non inferiore a sei mesi per ciascuna arma detenuta. In tale ipotesi i collezionisti sono autorizzati ad acquistare il numero di munizioni che verranno sparate (quantitativo massimo n. 62) con l'obbligo di consumarle entro 24 ore dall'acquisto.

Documentazione occorrente per eventuali variazioni:

- richiesta scritta;
- licenza di collezione da aggiornare;
- n. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 cad. (NO per armi in diminuzione)

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'art. 35 comma 7 del TULPS. Fino all'adozione del decreto regolamentare attuativo l'obbligo di certificazione medica è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere o di volere. Come disposto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, tale obbligo deve essere adempiuto entro il 14 settembre 2019.

CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (D.L. n. 527/92)

La Carta Europea delle armi da fuoco è un documento comune ai Paesi dell'Unione Europea che autorizza il titolare di licenza di porto di fucile a trasferire in altro Stato Membro dell'Unione Europea e, viceversa, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia e sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie e sportive.

Competente al rilascio è la Questura ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata e corredata della seguente documentazione:

- n. 2 fotografie formato tessera (solo per rilascio);
- fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validità;
- fotocopie dei versamenti relativi alla validità annuale della licenza (solo per la licenza da caccia);
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- ricevuta di versamento di € 0,83 sul c.c.p. n. 16712887 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, per il costo della carta Europea (solo per rilascio);
- n. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 cadauna (nr. 1 marca da bollo per il rilascio);
- i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, comprese eventuali canne, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola.

La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d' arma o dell'autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo del richiedente, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio (art. 2 p. 4 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 527 - Attuazione della direttiva 91/477 CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).

Rinnovo Carta Europea D'Arma da Fuoco

La carta può essere rinnovata se ha ancora degli spazi liberi su quella già in possesso.

Per il rinnovo insieme alla Carta Europea occorre presentare:

- Modulo di richiesta con i dati del dichiarante (senza né foto né bollo);
- Fotocopia del porto d'armi valido e del pagamento dei bollettini per l'anno in corso;
- Una dichiarazione sostitutiva che le armi presenti sulla Carta sono rimaste invariate;

Aggiornamento della Carta Europea per inserimento di una Nuova Arma oppure il Depennamento.

Per iscrivere una nuova arma, insieme alla Carta Europea, occorre presentare:

- Modulo di richiesta con i dati del dichiarante (senza foto né bollo);
- Fotocopia della denuncia delle armi solo per l'aumento;
- Fotocopia della denuncia di detenzione delle armi qualora si siano verificate delle variazioni nelle armi iscritte;
- i dati identificativi dell'arma o delle armi indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola.

NOTA: al fine dell'espatrio delle armi il titolare della Carta Europea dovrà munirsi **dell'Accordo Preventivo dell'Autorità Nazionale dello Stato dell'Unione Europea ove le armi verranno trasferite**. Il cittadino straniero, appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, che intende recarsi in Italia potrà trasportare le armi con la Carta Europea previo accordo con le Autorità Italiane.

LICENZA DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO (art. 31 TULPS)

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA DA UN PAESE DELL'U.E. VERSO UN ALTRO PAESE DELL'U.E.

L'acquisto di una o più armi presso un paese facente parte dell'UE, anche detto trasferimento definitivo, è possibile presentando presso la propria Questura di residenza una richiesta di rilascio del c.d. "accordo preventivo" compilando l'apposito modulo.

L'accordo preventivo così ottenuto deve essere presentato all'autorità dello stato comunitario nel quale avverrà la cessione dell'arma competente in materia, avanzando altra richiesta di accordo preventivo. La predetta autorità provvederà rilasciando l'autorizzazione al trasferimento, la quale autorizzazione seguirà l'arma fino al suo arrivo al luogo di detenzione in Italia.

L'arma giunta in Italia dovrà essere trasportata fino al luogo di detenzione ed il cittadino detentore dovrà entro 72 ore effettuare la dovuta denuncia di detenzione presso il locale Comando dei Carabinieri o l'ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 38 TULPS). La cessione di una o più armi da compiersi dall'Italia verso un Paese facente parte dell'U.E., anche detto trasferimento definitivo, è possibile effettuarlo con le stesse modalità previste per l'acquisto, sopra descritte

ESPORTAZIONE DEFINITIVA VERSO STATI FUORI U.E.

L'esportazione definitiva di una o più armi dall'Italia verso un paese non facente parte dell'UE, è possibile presentando presso la propria Questura di residenza l'apposito modulo con relativi allegati preventivamente compilati.

Ha validità 90 giorni dalla data del rilascio e per un solo viaggio.

IMPORTAZIONE DEFINITIVA DA STATI FUORI U.E.

L'acquisto di una o più armi presso un paese extra-UE ed il suo trasferimento definitivo in Italia, anche detto importazione definitiva, è possibile presentando presso la Questura di della provincia ove verrà detenuta l'arma (o le armi) la richiesta di licenza di importazione (art. 31 TULPS, artt. 46 e 48 Reg. TULPS e artt. 8,9, 12 e 13 L. n. 110/1975) indicando:

- i propri dati anagrafici e licenze in materia di armi possedute
- i dati del cedente e il paese extra-UE da cui partirà il trasferimento
- le modalità di trasferimento ed il valico di ingresso in Italia
- tutti i dati identificativi dell'arma o delle armi (quantità, tipo, marchio, modello, calibro, matricola), specificare il numero di catalogo (per le armi prodotte fino al 31.12.2011)
- il motivo della richiesta
- nr. 2 marche da bollo da euro 16.00 cad.

La licenza di importazione viene rilasciata nei successivi 90 giorni ed ha la durata di un anno, essa può essere richiesta per un numero massimo di tre armi; per essere autorizzati ad importare definitivamente in Italia un numero maggiore di armi nell'arco dell'anno solare, è necessario munirsi anche della specifica licenza del Prefetto della propria provincia di residenza (art. 12 L. n. 110/1975).

LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA

La licenza autorizza all'esportazione temporanea di armi nei Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. L'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi:

- venatori, nel limite di 3 armi e 200 munizioni;
- sportivi, nel limite di 3 armi lunghe o corte e di 1.000 cartucce.

Ha validità 90 giorni dalla data del rilascio e per un solo viaggio.

Competente al rilascio è la Questura.

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione:

- nr. 2 marche da bollo da euro 16,00 cad.
- fotocopia della denuncia dell' arma;
- fotocopia porto d' armi e del versamento delle tasse CC/GG.

NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI

Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza, in caso di comprovate esigenze, all'acquisto a qualsiasi titolo, di armi di tipo e calibro consentito dalla legge. Non è necessario per coloro che sono già titolari di licenza di porto di pistola o di fucile.

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza o domicilio ove l'istanza, motivata e compilata sull'apposito [modulo](#).

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

- certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere o di volere.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere stato posto in congedo militare (se si è assolto l'obbligo di leva in un corpo armato dello stato) o, in mancanza, di essere in possesso dell'idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (tale idoneità non è richiesta se l'interessato acquisisce le armi per successione senza detenere munizioni) indicando, altresì, tutti gli estremi delle predette certificazioni.

In caso di eredità occorre altresì allegare:

- dichiarazione autografa degli eredi che acconsentono all'acquisizione dell'arma da parte del dichiarante (allegare fotocopia del documento di identità di ciascun erede);
- denuncia di detenzione delle armi ereditate in originale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui l'interessato dichiara lo stato di morte del proprietario delle armi, indicando, altresì, tutti gli estremi della predetta certificazione.

Il nulla osta ha validità di un mese ed è esente da tributi.

Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d'armi in corso di validità.

DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI (art. 38 TULPS)

La denuncia di detenzione/cessione deve essere presentata **entro 72 ore** da quando si viene in possesso, oppure, si cedono armi, parti di esse, munizioni finite e materie esplosive di qualsiasi genere a titolo personale o per eredità, per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

Inoltre chi **eredita** un'arma deve chiedere l'[autorizzazione](#) di cui alla pagina precedente (qualora si intenda detenere l'arma acquisita in eredità senza il munizionamento, non è richiesto la certificazione d'idoneità al maneggio delle armi).

La denuncia di detenzione deve essere fatta alla Questura, al Commissariato di zona, oppure alla Stazione dei Carabinieri prossimo al comune di residenza. Il [modulo](#) per la denuncia, scaricabile dal sito internet, è anche disponibile presso gli stessi Uffici.

La presentazione della denuncia può avvenire anche per posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica utilizzando la posta elettronica certificata (P.E.C.), che assicura l'avvenuta consegna. In tali casi bisogna allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

E' possibile detenere fino ad un massimo di **3** armi comuni da sparo, **12** armi sportive, e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia la relativa autorizzazione.

La denuncia delle **munizioni e dei caricatori** è sempre obbligatoria:

- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai **200 pezzi**;
- per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini;
- per i caricatori con capienza superiore a **10 colpi** per le armi lunghe e a **20 colpi** per le armi corte.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in **1500 pezzi**.

Con l'entrata in vigore del [D.Lgs n. 104/2018](#) **tutti i detentori di armi**, che non abbiano già provveduto a presentare negli ultimi cinque anni una certificazione medica di idoneità psicofisica e ad esclusione dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità, **devono produrre, entro il 13 settembre 2019, detta certificazione , rilasciata dai Sanitari individuati dalla normativa vigente**, per la detenzione di armi prescritto all'art.35 comma 7 del TULPS. Il predetto certificato medico va presentato all'Ufficio di Polizia o alla stazione dei Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e **dovrà essere rinnovato e presentato ogni 5 anni**. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di P.S. competente.

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ARMI

Le armi legittimamente detenute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione se non accompagnate da apposita licenza di porto d'arma in corso di validità. In mancanza di tale titolo, il trasferimento da un luogo all' altro deve essere preventivamente autorizzato dall' Autorità di Pubblica Sicurezza, presentando (personalmente o a mezzo posta certificata) apposita istanza motivata in esito alla quale, comunque, dovrà seguire nuova denuncia (entro 72 ore) di detenzione armi, relativa al nuovo luogo di detenzione.

F.A.Q.

COSA SI INTENDE PER TRASPORTO E PORTO DELL'ARMA?

Per trasporto si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all'uso (es. l'arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d'armi per difesa personale possono, invece, portare l'arma per farne un uso immediato.

I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia o presso un campo di tiro a volo o poligono di tiro purché la licenza di caccia stessa sia in corso di validità e quindi sia stata pagata la prevista tassa di concessione governativa attualmente di € 173,16 relativa all'anno in corso di validità della licenza.

Il titolare di un nulla osta è autorizzato a trasportare l'arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d'armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso.

SE VOGLIO DETENERE PIÙ ARMI DI QUELLE PREVISTE?

Con la [licenza di collezione](#), rilasciata dal Questore, si possono superare i limiti di detenzione sopra indicati, tuttavia si rammenta che per le armi in collezione non è prevista la detenzione del relativo munizionamento.

SE VOGLIO DETENERE PIÙ MUNIZIONI DI QUELLE PREVISTE?

Anche per avere una quantità superiore di munizioni, rispetto ai limiti fissati (art. 97 del Regolamento del TULPS), occorre una speciale licenza di deposito che viene rilasciata dal Prefetto. Tale autorizzazione si ottiene solo in presenza di particolari motivazioni legate alle attività sportive o professionali del richiedente.

SE VOGLIO AVERE ARMI PROPRIE DIVERSE DA QUELLE DA SPARO?

Il porto d'armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stilette, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, noccoliere o tirapugni, ecc. Per questo genere di armi la legge impone l'obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell'ulteriore licenza di collezione.

SE VOGLIO AVERE ARMI AD ARIA COMPRESSA?

Non occorre alcun titolo per acquistare e detenere le armi a modesta capacità offensiva e non sono soggette a denuncia di possesso e a limiti di quantità (solo a maggiorenni).

Sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Per acquistarle in un'armeria basta dimostrare la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica.

La normativa in materia (D.M. 362 del 2001), vieta, invece, espressamente, le armi ad aria o gas compresso il cui proiettile possa contenere altre sostanze come quelle, ad esempio, in grado di sparare sfere di plastica contenenti liquidi macchianti destinate ai giochi di guerra (*splash contact*), indipendentemente dalla potenza. Ciò significa che, nel nostro Paese, tale genere di armi sono sempre da considerarsi come armi comuni da sparo e, come tali, soggette all'obbligo di iscrizione nel Catalogo nazionale delle Armi comuni da sparo. Il loro acquisto e trasporto, qualora in regola con i requisiti previsti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sarebbe, quindi, riservato ai soli possessori di licenza di porto d'armi. Ad oggi, tuttavia, nessuna arma di questo genere risulta catalogata in Italia.

<http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/vigente>

N.B.: NUMEROSE NORME IN MATERIA DI ARMI, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LEG.10 AGOSTO 2018 N. 104, SONO STATE INTERESSATE DA MODIFICHE.